

TI_GERICHTE 10.2002.334 vom 10. September 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-09-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2002.334

FR: TI_GERICHTE 10.2002.334 du 10 septembre 2003

IT: TI_GERICHTE 10.2002.334 del 10 settembre 2003

Volltext

Incarto n.10.2002.334/AMM

DAP 2535/1999

Bellinzona

10 settembre 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Canton del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Isabella Marchetti per giudicare

_____, fu _____ e fu _____ n. _____, nata a _____ il _____, attinente di _____, domiciliata a _____, via _____, vedova,

accusata di _____ ingiuria, art. 177 CP;

per fatti avvenuti _____ tra il _____ e il _____ 1999 a _____;

perseguita _____ con decreto d'_____ accusa DAP _____/_____ di data _____ 1999 del Procuratore pubblico Rosa Item, _____, che propone quanto segue:

1. _____ è mandata esente da pena, essendo l'ingiuria stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un comportamento sconveniente, segnatamente seguendola e scattando delle foto della stessa contro la sua volontà,

2. non si prelevano tasse o spese di giudizio;

e inoltre _____ rinvia la parte civile _____ al competente foro civile per le pretese di risarcimento;

vista _____ l'opposizione interposta dalla parte civile il 29 novembre 1999;

considerato che il reato di cui al decreto d'accusa in esame configura un delitto contro l'onore nel senso degli art. 173 segg. CP;

che secondo l'art. 178 CP, nella versione in vigore fino al 30 settembre 2002, l'azione penale si prescrive in due anni;

che per l'art. 72 n. 2 cpv. 2 vCP "in ogni caso d'interruzione comincia a decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno, l'azione penale è prescritta in tutti i casi quando il termine ordinario della prescrizione sia superato della metà; o, se si tratta di reati contro l'onore e di contravvenzioni, col decorso di un termine pari al doppio della durata normale";

che dal mese di marzo 2000 non è stato compiuto nessun atto interruttivo di prescrizione a norma della predetta disposizione;

che l'azione penale nei confronti dell'accusata si è quindi estinta per prescrizione relativa due anni dopo di allora, ossia nel mese di marzo 2002;

che inoltre l'eventuale reato è avvenuto, secondo il decreto d'accusa, tra il _____ e il _____ 1999;

che, anche volendo prescindere dalla prescrizione relativa, l'azione penale nei confronti dell'accusata si è in ogni caso estinta per prescrizione assoluta quattro anni dopo, ossia il 4 settembre 2003;

che l'accusata deve quindi essere prosciolta dall'imputazione (sulle conseguenze della prescrizione dell'azione penale, cfr. DTF inedita _____/_____ del 2 ottobre 2002, consid. 3.4);

per questi motivi, visti gli art. 72 n. 2 e 178 vCP; 273 segg. CPP;

pronuncia: 1. _____ è prosciolta dall'accusa di ingiuria per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAP _____/_____ di data _____ 1999 del Procuratore pubblico Rosa Item.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

- _____,
- Procuratore pubblico Rosa Item, _____,
- _____,
- Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
- Ufficio del GIAR, Lugano.

Il giudice:

La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.